



## **COMUNE DI BUSSOLENO**

### **NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026**

## Premessa

Il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (allegato 4/1 del d.lgs. 118/2011) prevede, per gli enti che adottano la contabilità finanziaria potenziata, la stesura della nota integrativa al bilancio di previsione, ovvero una relazione esplicativa dei contenuti del bilancio.

Il sistema contabile armonizzato disciplinato dal D.Lgs. 118/2011 e dal D.P.C.M. 28/12/2011 ha comportato una serie di innovazioni dal punto di vista finanziario e contabile nonché programmatico gestionale di cui le più importanti sono:

- schemi di bilancio con una diversa struttura delle entrate e delle spese;
- previsione delle entrate e delle spese in termini di cassa per il primo esercizio di riferimento;
- diverse attribuzioni in termini di variazioni di bilancio;
- principi contabili, tra i quali quello della competenza finanziaria potenziata che comporta, tra l'altro, la costituzione obbligatoria secondo specifiche regole del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE) e del Fondo Pluriennale Vincolato (FPV);
- previsione di nuovi piani dei conti integrati sia a livello finanziario che a livello economico-patrimoniale;
- Documento Unico di Programmazione (DUP).

Ai sensi dell' art. 1, comma 862, della l. 145/2018, con successivo rinvio dall'annualità 2021 ex art. 854 della legge di bilancio dall'anno 2020, al Bilancio di previsione si accantona il Fondo di garanzia dei crediti commerciale, qualora necessario.

Tra gli allegati da predisporre è stata inserita la "nota integrativa", un documento con il quale si completano ed arricchiscono le informazioni del bilancio. La nota integrativa ha la funzione di integrare i dati quantitativi esposti negli schemi di bilancio al fine di rendere più chiara e significativa la lettura dello stesso. La nota integrativa al bilancio di previsione presenta almeno i seguenti contenuti:

1. i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;
2. l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
3. l'elenco analitico degli utilizzi delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
4. l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
5. nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;

6. l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
7. gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
8. l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'articolo 172, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
9. l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
10. altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Stante gli ampi contenuti dei sopra ricordati documenti, la presente nota integrativa si limita a presentare i contenuti previsti dal principio contabile della programmazione, laddove ne ricorrano i presupposti descrittivi.

Richiamato il 16° decreto correttivo della riforma contabile armonizzata: in particolare è stato introdotto il paragrafo 9.3.1 "Il processo di bilancio degli enti locali" nell'ambito del principio contabile applicato n. 4/1 della Programmazione, disciplinando in modo puntuale competenze, responsabilità e scadenze per addivenire entro il 31 dicembre di ciascun anno all'approvazione del bilancio di previsione relativo al triennio successivo.

<p style="text-align: center;"><b>1. CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LA FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI, GLI ACCANTONAMENTI PER LE SPESE POTENZIALI E IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ</b></p>
--

La formulazione delle previsioni è stata effettuata, per ciò che concerne la spesa, tenendo conto delle spese sostenute in passato, delle spese obbligatorie, di quelle consolidate e di quelle derivanti da obbligazioni già assunte in esercizi precedenti. Analogamente, per la parte entrata, l'osservazione delle risultanze degli esercizi precedenti è stata alla base delle previsioni ovviamente tenendo conto delle variazioni necessarie, sono stati applicati tutti i principi inerenti la nuova contabilità.

Il bilancio di previsione 2024/2026 è predisposto assicurando il finanziamento complessivo delle spese correnti e delle quote di capitale per l'ammortamento dei mutui con le entrate complessive dei primi tre titoli dell'entrata.

## ENTRATE

### **IMPOSTE E TASSE E PROVENTI ASSIMILATI**

Le politiche programmate in campo tributario sono ispirate ai principi costituzionali in materia, finalizzati a garantire la partecipazione di tutti i cittadini alla spesa pubblica secondo equità e progressività.

Pertanto, l'attività sarà orientata alla realizzazione di progetti per razionalizzare e ottimizzare i processi legati alla riscossione delle entrate tributarie.

In questo ambito, si colloca la continuazione del progetto di recupero dell'evasione già avviato negli anni precedenti, che comporta lo svolgimento di attività molto complesse consistenti nelle verifiche incrociate tra le informazioni ricavate dalle varie banche dati ed i versamenti effettuati.

### **Imposta municipale propria**

L'art. 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) disciplina la "nuova IMU", per cui a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

In particolare si citano i seguenti commi:

- comma 748 che fissa l'aliquota di base delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze allo 0,5 per cento, con facoltà del comune di aumento di 0,1 punti percentuali o diminuzione fino all'azzeramento;
- comma 750 che fissa l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, allo 0,1 per cento con facoltà del comune di ridurla fino all'azzeramento;
- comma 752 che fissa l'aliquota di base per i terreni agricoli allo 0,76 per cento con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- Comma 758 sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:
  - a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  - b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  - c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
  - d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

- comma 753 che fissa l'aliquota di base per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, con facoltà del comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;
- comma 744, prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento e che tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio;  
Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9.
- Comma 741 sancisce che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale o in comuni diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare.
- Comma 751 Esenzione dei «beni merce» Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- Comma 743 - Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento. A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

Si rammenta che ai sensi dell'art. 747. La base imponibile è ridotta del 50 per cento nei seguenti casi:

a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;

c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

Si rammenta che la legge di Bilancio 2023, Legge 29 dicembre 2022, n. 197, al comma 81, introduce una nuova lettera g-bis) all'articolo 1, comma 759, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 "Sono esenti dal pagamento dell'IMU gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici (rispettivamente articoli 614, secondo comma, o 633 del codice penale) o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale", limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Si rammenta inoltre che ai sensi della Legge 190/2019 art. 1 comma 760, per le abitazioni locate a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 754, è ridotta al 75 per cento.

Verificato che l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita: «169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento..”.

Dall'annualità 2024 l'Ente intende applicare le seguenti aliquote in materia IMU.

#### Prospetto aliquote IMU - Comune di BUSSOLENO

Ai sensi dell'art. 1, comma 764, della legge n. 160 del 2019, in caso di discordanza tra il presente prospetto e le disposizioni contenute nel regolamento di disciplina dell'imposta prevale quanto stabilito nel prospetto stesso.

Abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 Assimilazione all'abitazione principale dell'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili di cui all'art. 1, comma 741, lett. c), n. 6), della legge n. 160 del 2019: SI	0.6%	
Fabbricati rurali ad uso strumentale	0%	
Fabbricati appartenenti al gruppo catastale D	0.96%	
Terreni agricoli	Esenti ai sensi dell'art. 1, comma 758, della legge 27 dicembre 2019, n. 160	
Aree fabbricabili	0.76%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	0.99%	
Altri fabbricati (fabbricati diversi dall'abitazione principale e dai fabbricati appartenenti al gruppo catastale D)	Abitazione locata o in comodato - Tipo contratto: Comodato d'uso gratuito - Condizioni locatario/comodatario Parenti Grado parentela: Sino al secondo grado (in linea retta e collaterale)	0.79%*

Le stesse sono approvate con apposita deliberazione del Consiglio comunale in modo antecedente all'approvazione del Bilancio.

L'ente tenuto conto della normativa vigente, sulla base della gettito prevede uno stanziamento per gli esercizi 2024 2025 2026 pari a € 1.166.190,00.

#### **T.a.r.i.**

Richiamata la seguente normativa:

- art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di

gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;

- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Richiamata la delibera n. 443/2019 di ARERA con cui è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale.

Vista la successiva deliberazione n. 363/2021, a cura di ARERA con cui è stato approvato il nuovo metodo tariffario MTR-2.

Considerato che a partire dal 2022 il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza pluriennale, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata.

Considerato pertanto che il C.A.DO.S. svolge le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019.

Rammentato che il C.A.DO.S. (Consorzio Ambiente Dora Sangone), è stato costituito ai sensi della Legge Regionale N. 24/2002, per conto dei 54 Comuni consorziati tra cui il Comune di Bussoleno, al fine di assicurare l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, nonché la rimozione dei rifiuti, esercitando, inoltre, i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti gestori, ossia le Aziende di Servizio (Acsel S.p.A. e Cidiu Servizi S.p.A.).

Il termine per validare i Pef tramite l'Egato/Etc e per approvare le tariffe Tari 2024 per i comuni rimane fissato al 30 aprile 2024, come stabilito dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del DL 228/2021. Questa data non è stata modificata in alcun modo dal nuovo processo di approvazione del bilancio di previsione introdotto dal decreto interministeriale 25 luglio 2023.

Dato atto che l'approvazione del Pef di riferimento da parte dell'Assemblea Consortile non è avvenuta, le tariffe Tari annualità 2024 saranno elaborate solo successivamente e in sede di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 vengono riportati i valori precedenti iscritti ed approvati che dovranno essere aggiornati successivamente all'approvazione del Pef e delle relative tariffe.



## **Addizionale comunale IRPEF**

Il gettito previsto nella misura di € 676.652,00 per l'esercizio 2024 è stato stimato sulla base del principio contabile allegato nr. 4/2 del D.Lgs. 118/2011 punto 3.7.5.. Il gettito stimato è confermato per ogni anno considerato dal bilancio.

A decorrere dall'anno 2020 l'addizionale comunale IRPEF è pari al 0.80% come da C.C. 07 del 27.05.2020.

## **Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria**

In ottemperanza all'articolo 1, c. 816 L. 160 del 27 dicembre 2019 questo ente ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria a decorrere dal 2021, ex taxa per l'occupazione del suolo pubblico delle affissioni pubblicitarie e pubbliche affissioni.

La gestione del canone unico patrimoniale avviene in forma interna relativamente alla parte afferente le occupazioni del suolo pubblico..

La gestione del canone patrimoniale relativo alle affissioni e pubblicità è effettuata in forma esterna affidata alla ditta Abaco spa, come da determina n. 68 del 12.03.2021.

Il gettito previsto dal canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è pari ad € 112.500 complessivi.

## **Fondi perequativi da Amministrazioni Centrali.**

La previsione iscritta in bilancio di spettanza del Comune di Bussoleno, a titolo di Fondo di Solidarietà per l'esercizio 2024 è pari ad € 446.858,00.

Nel lato spesa vengono iscritte:

- la somma di Euro 11.880,00 a titolo di trattenuta ai sensi del recupero trasferimenti in proprietà dei beni immobili statali ex art. 5 c. 5 DLVO 85/2010.
- la somma di euro 8.000 a titolo fondo Ex Ages.

In apposito capitolo di entrata/uscita vengono iscritti € 30.925,00 afferenti l'incremento dotazione F.S.C. 2023 per lo sviluppo dei servizi sociale ai sensi dell'art. 1 c. 449 lettera d Legge 232/2016. (D6 – spettante risultanti all'ente dal portale del Federalismo fiscale).

Le somme iscritte confermano le iscrizioni dell'anno precedente in attesa delle spettanza 2024.

## **Tariffe Servizi Pubblici**

Il DM 31/12/1983 (pubblicato in G.U. n. 16 del 17/01/1984) individua analiticamente le categorie dei servizi pubblici da annoverare tra i servizi a domanda individuale, tra i quali questo Ente eroga:

- 1) impianti sportivi: palestre;
- 2) servizio di refezione scolastica.

Rimane invariata la tariffazione:

- per gli impianti sportivi per l'utilizzo delle palestre, delibera G.C. n. 53 del 29.05.2015.
- per il servizio di refezione scolastica come da G.C. n. 13 del 08.02.2021.

Il servizio scuolabus viene escluso dalla rilevazione dei servizi a domanda individuale data la deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Aut., n. 25/SEZAUT/2019/QMIG del 7 ottobre 2019 che ha precisato che la doverosità per legge dell'erogazione del servizio di trasporto scolastico osta alla sua qualificazione come servizio pubblico a domanda individuale, per cui in merito a tale servizio si procede con separato procedimento di approvazione delle modalità di contribuzione degli utenti e copertura finanziaria del servizio.

L'entrata prevista dagli impianti sportivi è pari ad euro 8.500.

L'entrata prevista dal servizio di refezione scolastica è pari ad euro 120.600,00. Nel lato uscite viene iscritta la somma di euro 165.000,00 per dare copertura al servizio. Le somme sono iscritte senza compensazione calcolate a tariffa ordinaria. Per dare copertura alla agevolazioni tariffarie Isee per il servizio di refezione viene istituito apposito capitolo di bilancio con una somma presunta di Euro 10.000,00.

### **TRASFERIMENTI CORRENTI**

Sono stati previsti sulla base dell'andamento storico o di documentazione agli atti dell'ente.

Le entrate da trasferimenti correnti sono suddivise nelle seguenti tipologie:

- trasferimenti da amministrazioni pubbliche € 295.549,00;
- trasferimenti da famiglie (€ 0);
- trasferimenti da imprese (€ 100.000,00);
- trasferimenti da istituzioni sociali private (€ 0,00);
- dall'Unione Europea e dal resto del mondo (€ 0,00).

### **ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**

Le entrate da vendita ed erogazione di servizi sono state previste sulla base dell'andamento storico, del numero degli utenti e modalità di erogazione dei servizi, tenuto conto delle tariffe applicate.

I proventi di beni sono previsti in base a contratti e convenzioni in essere e all'andamento storico consolidato per le concessioni cimiteriali.

Le sanzioni per violazione del codice della strada sono state stimate in base alle attività sanzionatorie previste dal servizio di vigilanza.

Lo stanziamento previsto complessivo da entrate extra-tributarie è pari ad € 902.090,00 derivanti da:

- Vendita i beni e servizi e proventi dalla gestione dei beni € 788.540,00
- Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti € 4.500,00.
- Altre entrate da redditi di capitale € 0,00.

- Rimborsi ed altre entrate correnti € 109.050,00

### **ENTRATE IN C/CAPITALE**

Le entrate di questo titolo sono suddivise in 5 tipologie con riferimento alla loro natura ed alla loro fonte di provenienza.

Sono rappresentate dalle entrate derivanti da tributi in conto capitale, da contributi agli investimenti da parte di enti pubblici e privati destinati a spese in conto capitale, dalla vendita del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'ente, da alienazioni di beni materiali ed immateriali e da altre tipologie di entrate destinate a spese in conto capitale (permessi di costruire e relative sanzioni).

Nel bilancio 2024/2026 risultano le seguenti entrate di parte capitale:

- Contributi agli investimenti € 4.514.774,00 così distinti:
  - Euro 1.840.000,00 fondi PNRR destinati al Polo Logistico.
  - Euro 70.000,00 fondi PNRR ai sensi della L.160/2019 (Legge Bilancio 2020).
  - Altri trasferimenti in conto capitale € 2.493.374,00 derivanti da Fondi CIPE 67/2017.
  - Altre entrate in conto capitale € 11.400,00 derivanti da permessi di costruire.
  - Alienazione area urbana disponibile € 100.000,00.

### **ENTRATE DA RIDUZIONE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE**

In questo titolo sono indicate le entrate derivanti da alienazioni di attività finanziarie, quali l'alienazione di partecipazioni, di quote di fondi di investimento e di titoli obbligazionari, la riscossione di crediti di breve termine ed i prelievi dai conti di deposito di indebitamento a carico dell'Ente.

Il nostro Comune non ha entrate di questo tipo.

### **ACCENSIONE PRESTITI**

In questo titolo sono indicate le entrate previste e derivanti dall'accensione di mutui destinati a finanziare le spese in conto capitale.

Il nostro Comune non prevede entrate di questo tipo.

### **ANTICIPAZIONE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE**

Le anticipazioni di cassa erogate dal tesoriere dell'ente ai sensi dell'articolo all'art. 3, comma 17, della legge 350/2003, non costituiscono debito dell'ente, in quanto destinate a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente e destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, alla data del 31 dicembre di ciascun esercizio, l'ammontare delle entrate accertate e riscosse derivanti da anticipazioni deve corrispondere all'ammontare delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle stesse.

Le somme ottenute tramite il contratto di anticipazione di tesoreria sono soggette, come già detto, a dei limiti quantitativi precisi. L'art. 222 del TUEL prevede infatti che i fondi erogati dalla banca o tesoriere all'ente non debbano superare la soglia dei 3/12 delle entrate accertate nel penultimo esercizio precedente, con riferimento ai primi tre titoli delle entrate del bilancio per i comuni, le province, le città metropolitane e le unioni di comuni e ai primi due titoli per le comunità montane. Tuttavia, con la Legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022) il limite massimo che il tesoriere può concedere a un ente è stato esteso ai 5/12 delle entrate fino a tutto il 2025.

Con apposita deliberazione della Giunta comunale è stato individuato il limite massimo previsto dalla vigente normativa per l'anticipazione di tesoreria, pari ad € 1.990.977,63 il capitolo in bilancio ha una capienza tale da consentire movimentazioni contabili che potrebbero intervenire nel corso dell'anno, sempre nel rispetto del limite massimo.

### **ENTRATE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO**

I servizi per conto di terzi e le partite di giro comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti in assenza di qualsiasi discrezionalità ed autonomia decisionale da parte dell'ente, quali quelle effettuate come sostituto di imposta. Non comportando discrezionalità ed autonomia decisionale, le operazioni per conto di terzi non hanno natura autorizzatoria.

In deroga alla definizione di "Servizi per conto terzi", sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi, i depositi di terzi presso l'ente, la cassa economale, le anticipazioni erogate dalla tesoreria statale alle regioni per il finanziamento della sanità ed i relativi rimborsi.

Ai fini dell'individuazione delle "operazioni per conto di terzi", l'autonomia decisionale sussiste quando l'ente concorre alla definizione di almeno uno dei seguenti elementi della transazione: ammontare, tempi e destinatari della spesa.

Le entrate per conto di terzi e partite di giro sono state previste a pareggio con le relative spese, stimando gli importi sulla base dell'osservazione storica degli aggregati corrispondenti.

## **SPESE**

In questo capitolo sono evidenziate le spese complessive del bilancio. Il D. Lgs.118/2011, integrato con il D. Lgs. 126/2014, in attuazione dell'armonizzazione contabile, prevede per queste una prima articolazione in "Missioni" e "Programmi", che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici individuati dalle amministrazioni. Queste si distinguono ulteriormente in sei "Titoli", che a loro volta si suddividono in "Macroaggregati", secondo la loro

natura economica, individuata sulla base del titolo giuridico. Ai fini della gestione e rendicontazione i macroaggregati sono ripartiti in capitoli e articoli, che troveranno la loro rappresentazione nel PEG.

In questa sezione viene effettuata, per l'annualità 2024, un'analisi delle spese per titolo.

I titoli della spesa sono:

- titolo 1 - Spese correnti: comprendono le spese per funzionamento e la gestione dei servizi erogati dall'ente come asili, scuole, assistenza, cultura, spese per stipendi, manutenzioni ordinarie, utenze, ecc..
- titolo 2 - Spese in conto capitale: sono spese per gli investimenti ovvero tutte quelle necessarie per la costruzione, la manutenzione straordinaria di opere pubbliche (strade, scuole, uffici, edifici pubblici, ecc.), i trasferimenti di capitale e i costi di progettazione di opere pubbliche, l'acquisto di beni strumentali come automezzi.
- titolo 3 - Spese per incremento attività finanziarie: comprende gli acquisti di partecipazioni azionarie e poste compensative derivanti da incassi e versamenti di mutui dall'istituto erogante all'Ente.
- titolo 4 - Spese per rimborso prestiti: sono i rimborsi delle quote capitali dei mutui contratti per finanziare gli investimenti.
- titolo 5 - Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere: sono spese effettuate per la restituzione delle eventuali anticipazioni erogate dall'istituto tesoriere, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.
- titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro: sono le spese che il comune effettua per conto di terzi ed hanno sempre un uguale corrispettivo nella parte entrata. Principalmente includono il riversamento allo Stato delle ritenute effettuate sia sugli stipendi del personale quale sostituto d'imposta sia a titolo di IVA per effetto dell'istituto dello split payment e del reverse charge.

Inoltre, come prescritto dalla normativa, includono anche le previsioni dei movimenti giornalieri riguardanti le entrate a specifica destinazione attivate per il pagamento della spesa corrente in attuazione dell'art.195 del Tuel.

<b>SPESE</b>	<b>PREVISIONE 2023</b>	<b>PREVISIONE 2024</b>	<b>PREVISIONE 2025</b>
Titolo 1 – Spese Correnti	4.539.165,00	4.510.055,00	4.504.260,00
Titolo 2 – Spese in conto capitale	4.504.744,00	1.690.440,00	11.400,00
Titolo 3 – Spese per incremento di attività finanziarie	=====	=====	=====
Titolo 4 – Rimborso di prestiti	164.175,00	145.385,00	151.180,00
Titolo 5 – Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Titolo 7 – Spese per conto terzi e	12.545.200,00	12.545.200,00	12.545.200

partite di giro			
<b>TOTALE</b>	<b>26.753.284,00</b>	<b>23.891.080,00</b>	<b>22.210.040,00</b>

### **TITOLO I - SPESA CORRENTE**

Le spese correnti (titolo I) comprendono le spese relative alla gestione ordinaria ovvero il corrente funzionamento dell'ente e si distinguono, come previsto dai macroaggregati, in spese per il personale, acquisto di beni e servizi, utilizzo di beni di terzi, erogazione di contributi, interessi passivi, imposte e tasse, rimborsi vari. Tra le spese correnti è incluso anche il fondo crediti dubbia esigibilità.

L'ammontare di dette spese per l'annualità 2024 è pari a € 4.539.165,00

La spesa è articolata per macroaggregati come segue:

	<b>PREVISIONI DI BILANCIO</b>
<b>Macroaggregati di spesa</b>	<b>Previsione esercizio 2024</b>
Redditi da lavoro dipendente	1.184.105,34
Imposte e tasse a carico dell'ente	95.950,00
Acquisto di beni e servizi	2.099.677,92
Trasferimenti correnti	668.225,00
Interessi passivi	107.335,00
Altre spese per redditi da capitale	=====
Rimborsi e poste correttive delle entrate	4.200,00
Altre spese correnti	379.671,74
<b>TOTALE</b>	<b>4.539.165,00</b>

Vengono sinteticamente analizzati i singoli macroaggregati:

- Redditi da lavoro dipendente

Le previsioni di bilancio tengono conto del personale in servizio e del fabbisogno previsto per il triennio.

I Comuni calcolano gli spazi finanziari da destinare a nuove assunzioni a tempo indeterminato sulla base dei parametri rapporto spese di personale su entrate correnti in attuazione dell'art. 33 del d.l. 34/2019.

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.														
Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020 -rendiconto 2022 approvato														
Abitanti		5677		Prima soglia		Seconda soglia		Incremento massimo ipotetico spesa						
Anno Corrente		2023		26,90%		30,90%		<table border="1"> <tr> <th>%</th> <th>€</th> </tr> <tr> <td>25,00%</td> <td>331.349,85 €</td> </tr> </table>		%	€	25,00%	331.349,85 €	
%	€													
25,00%	331.349,85 €													
Entrate correnti				FCDE		206.204,46 €								
Ultimo Rendiconto		4.778.346,33 €		Media - FCDE		4.723.112,54 €								
Penultimo rendiconto		4.907.340,01 €		Rapporto Spesa/Entrate		25,26%		Incremento spesa - I FASCIA						
Terzultimo rendiconto		5.102.264,67 €						<table border="1"> <tr> <th>%</th> <th>€</th> </tr> <tr> <td>6,48%</td> <td>77.330,89 €</td> </tr> </table>		%	€	6,48%	77.330,89 €	
%	€													
6,48%	77.330,89 €													
Spesa del personale				Collocazione ente										
Ultimo rendiconto		1.193.186,38 €		Prima fascia										
Anno 2018		1.325.899,41 €												
Margini assunzionali				FCDE										
		0,00 €												
Utilizzo massimo margini assunzionali				Incremento spesa										
		0,00 €		77.330,89 €										
Spesa del Personale														
Impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza distinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;														
Entrate Correnti														
Media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata.														
Fasce demografiche		Prima soglia		Seconda soglia		Incremento spesa personale massimo annuo								
						<table border="1"> <tr> <th>2020</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>2023</th> <th>2024</th> </tr> </table>				2020	2021	2022	2023	2024
2020	2021	2022	2023	2024										
Comuni con meno di 1.000 abitanti;		29,50%		33,50%		23,00% 29,00% 33,00% 34,00% 35,00%								
Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;		28,60%		32,60%		23,00% 29,00% 33,00% 34,00% 35,00%								
Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;		27,60%		31,60%		20,00% 25,00% 28,00% 29,00% 30,00%								
Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;		27,20%		31,20%		19,00% 24,00% 26,00% 27,00% 28,00%								
Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;		26,90%		30,90%		17,00% 21,00% 24,00% 25,00% 26,00%								
Comuni da 10.000 a 59.999 abitanti;		27,00%		31,00%		9,00% 16,00% 19,00% 21,00% 22,00%								
Comuni da 60.000 a 249.999 abitanti;		27,60%		31,60%		7,00% 12,00% 14,00% 15,00% 16,00%								
Comuni da 250.000 a 1.499.999 abitanti;		28,80%		32,80%		3,00% 6,00% 8,00% 9,00% 10,00%								
Comuni con 1.500.000 di abitanti e oltre.		25,30%		29,30%		1,50% 3,00% 4,00% 4,50% 5,00%								
Resti assunzionali														
Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali massimi annui, fermo restando il non superamento del limite dato dalla prima soglia in relazione al rapporto tra le spese del personale e le entrate, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione.														
Comuni sotto i 5.000 abitanti facenti parte di un'unione														
Per il periodo 2020-2024, i comuni con meno di cinquemila abitanti, che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, che fanno parte dell'«Unione di comuni» prevista dall'art. 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per i quali la maggior spesa per personale consentita dal presente articolo risulta non sufficiente all'assunzione di una unità di personale a tempo indeterminato, possono, nel periodo 2020-2024, incrementare la propria spesa per il personale a tempo indeterminato nella misura massima di 38.000 euro non cumulabile, fermi restando i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. La maggiore facoltà assunzionale ai sensi del presente comma è destinata all'assunzione a tempo indeterminato di una unità di personale purché collocata in comando obbligatorio presso la corrispondente Unione con oneri a carico della medesima, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale previsto per le Unioni di comuni.														
Comuni che si collocano nella seconda fascia														
I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta compreso fra il valore della prima soglia e quello della seconda soglia, per fascia demografica, non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato.														
Comuni che si collocano nella terza fascia														
I comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore al valore della seconda soglia per fascia demografica adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025, i comuni in cui il rapporto fra spesa del personale e le entrate correnti risulta superiore alla seconda soglia per fascia demografica applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia.														

- Imposte e tasse a carico dell'ente

In questa voce sono classificate, come poste principali:

- IRAP dovuta sulle retribuzioni lorde erogate ai dipendenti;
- tassa di circolazione sui veicoli, calcolata sul parco mezzi in dotazione all'ente;

- Acquisto di beni e servizi

Sono classificate in questa voce le spese per gli acquisti di beni e di servizi necessari per garantire il regolare funzionamento e la buona gestione dei servizi: a titolo di esempio, i

carburanti per i mezzi, la cancelleria, l'equipaggiamento ed il vestiario, la spesa per le utenze (acqua, luce, gas, telefonia, manutenzione applicativi informatici). Fanno parte di questo macroaggregato anche le spese per incarichi professionali e quelle relative ai contratti di appalto per l'erogazione dei servizi pubblici, non svolti quindi direttamente dal personale dell'ente (mensa e trasporto scolastico, manutenzione del patrimonio comunale, servizi per il settore sociale, organizzazione di manifestazioni turistiche e culturali, gestione del servizio idrico integrato, raccolta e smaltimento rifiuti, servizi cimiteriali, ecc.). Le previsioni sono state calcolate sulla base dei contratti di appalto in essere attuali e sul fabbisogno storico delle spese.

- Trasferimenti correnti

In questa voce risultano classificati i contributi annualmente riconosciuti dall'ente a terzi, afferenti le spese correnti:

- Servizi istituzionali, generali, e di gestione € 189.400,00
- Ordine pubblico e sicurezza € 500,00.
- Istruzione e diritto allo studio € 86.600,00.
- Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività € 17.250,00.
- Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente € 75.500,00.
- Trasporto e diritto alla mobilità € 2.000,00
- Soccorso civile € 12.750,00
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglie € 273.225,00
- Sviluppo economico e competitività € 9.000,00.
- Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca 2.000,00.

Totale Macroaggregato 104 - € 668.225,00.

- Interessi passivi

La spesa per interessi passivi è prevista in € 107.335,00 per il 2024, e si riferisce alle quote interessi degli ammortamenti dei mutui passivi.

- Rimborsi e poste correttive delle entrate

In base alla nuova classificazione di bilancio di cui al D.Lgs. 118/2011, in questo macroaggregato sono classificati gli sgravi, i rimborsi e i trasferimenti di quote indebite ed inesigibili di imposte ed entrate e proventi diversi.

La previsione viene fatta sulla base del trend dell'anno precedente.

Lo stanziamento è pari ad € 4.200 a copertura delle somme erroneamente versate all'Ente, per i cui si ha diritto al rimborso, diverse da tributi comunali, per i quali c'è apposito stanziamento di Bilancio.



- Altre spese correnti

In questa voce sono classificate tutte le spese che non trovano collocazione nei precedenti macroaggregati.

Lo stanziamento è pari ad € 379.671,74 a titolo esemplificativo rientrano il fondo svalutazione crediti, fondo di riserva ordinario, ecc..

## **TITOLO II - SPESA IN CONTO CAPITALE**

Si riporta di seguito la distribuzione delle spese in conto capitale suddivisa per macroaggregato:

	PREVISIONI DI BILANCIO		
<b>Macroaggregati di spesa</b>	<b>Previsione esercizio 2024</b>	<b>Previsione esercizio 2025</b>	<b>Previsione esercizio 2026</b>
Investimenti fissi e lordi e acquisto terreni	4.504.774,00	1.690.440,00	11.400,00
<b>TOTALE</b>	4.504.774,00	1.690.440,00	11.400,00

Si riportano gli interventi previsti nell'annualità 2024 :

- Euro 1.840.000,00 fondi PNRR destinati al Polo Logistico.
- Euro 70.000,00 fondi PNRR ai sensi della L.160/2019 (Legge Bilancio 2020).
- Altri trasferimenti in conto capitale € 2.493.374,00 derivanti da Fondi CIPE 67/2017.
- Altre entrate in conto capitale € 11.400,00 derivanti da permessi di costruire.
- Le entrate derivanti dall'alienazione area urbana disponibile pari ed € 100.000,00 vengono destinate per € 90.000 al completamento dei lavori afferenti la scuola secondaria "E. Fermi" ed € 10.000 al rimborso anticipato dei mutui, infatti nel caso di alienazioni di beni disponibili per i quali ai sensi della Legge 98/2013 smi dalla Legge 125/2015 è prevista la destinazione della quota del 10% da destinarsi all'estinzione anticipata del debito dell'ente. Il ricavo di una alienazione patrimoniale si configura per il novanta per cento come entrata patrimoniale da destinare obbligatoriamente a spese di investimento (art. 1, comma 443, della legge n. 228/2012), mentre per il restante dieci per cento rappresenta una entrata vincolata alla estinzione anticipata dei mutui, stante lo specifico vincolo previsto dall'art. 56-bis, comma 11, del D.L. n. 69/2013 (si veda al riguarda Corte dei Conti, Sez. Marche, n. 32/2018). La quota corrispondente al dieci per cento è iscritta nella missione 50 (debito pubblico)

programma 02 (quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari) al titolo quarto della spesa (Rimborso prestiti).

### **TITOLO III - SPESA PER INCREMENTO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE**

La voce non è presente.

### **TITOLO IV – RIMBORSO DI PRESTITI**

Le quote capitale di ammortamento mutui contratti presso la DDPP e il Credito sportivo per l'anno 2024 sono paria ad € 164.175,00, di cui Euro 10.000 destinati all'estinzione anticipata dei mutui.

### **TITOLO VII – SPESE PER CONTO DI TERZI E PARTITE DI GIRO**

Le spese per conto di terzi e partite di giro, come indicato nella parte entrata, sono state previste a pareggio con le relative entrate.

### **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Il FPV è un saldo finanziario costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi al quello in cui è stata accertata l'entrata. Secondo il nuovo principio contabile della competenza finanziaria potenziata gli impegni finanziati da entrate a specifica destinazione, di parte corrente o investimenti, sono imputati negli esercizi in cui l'obbligazione diventerà esigibile. Questo comporta che lo stanziamento di spesa riconducibile all'originario finanziamento può essere ripartito pro-quota in più esercizi, attraverso l'impiego del cosiddetto "Fondo Pluriennale Vincolato". Il FPV ha proprio lo scopo di fare convivere l'imputazione della spesa secondo questo principio (competenza potenziata) con l'esigenza di evitare la formazione di componenti di avanzo o disavanzo artificiose, e questo a partire dalla nascita del finanziamento e fino all'esercizio in cui la prestazione connessa con l'obbligazione passiva avrà termine. Questa tecnica contabile consente di evitare sul nascere la formazione di residui passivi che, nella nuova ottica, hanno origine solo da debiti effettivamente liquidi ed esigibili sorti nello stesso esercizio di imputazione contabile. Il fenomeno dell'accumulo progressivo di residui attivi e passivi di esito incerto e d'incerta collocazione temporale, pertanto, non trova più spazio nel nuovo ordinamento degli enti locali. La normativa in materia contabile estende l'impiego della tecnica del fondo pluriennale anche a casistiche diverse da quelle connesse con spese finanziate da entrate a specifica destinazione, ma solo per limitati casi e circostanze particolari espressamente previste dalla legge. Per entrare più nel dettaglio: nella parte spesa, la quota di impegni esigibili nell'esercizio restano imputati alle normali poste di spese, mentre il FPV /U accoglie la quota di impegni che si prevede non si tradurranno in debito esigibile nell'esercizio

di riferimento, in quanto imputabile agli esercizi futuri. L'importo complessivo di questo fondo (FPV/U), dato dalla somma di tutte le voci riconducibili a questa casistica, deve essere ripreso tra le entrate del bilancio immediatamente successivo (FPV/E) in modo da garantire, sul nuovo esercizio, la copertura della parte dell'originario impegno rinviata al futuro. Viene così ad essere mantenuto in tutti gli anni del bilancio il pareggio tra l'entrata (finanziamento originario oppure fondo pluriennale vincolato in entrata) e la spesa complessiva dell'intervento previsto (somma dell'impegno imputato nell'esercizio di competenza e della parte rinviata al futuro; quest'ultima, collocata nelle poste riconducibili al fondo pluriennale di uscita). Il valore complessivo del fondo pluriennale al 31/12 di ciascun esercizio è dato dalla somma delle voci di spesa relative a procedimenti sorti in esercizi precedenti (componenti pregresse del FPV/U) e dalle previsioni di uscita riconducibili al bilancio in corso (componente nuova del FPV/U). La sua costituzione in sede di Bilancio di previsione è pari a 0. A seguito della chiusura del Rendiconto il fondo pluriennale vincolato verrà aggiornato e costituito.

### **FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITÀ**

Ai sensi dell'art. 167 del D.lgs. 267/2000 – Tuel – “Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo crediti di dubbia esigibilità" è stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa. Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Con la pubblicazione del Decreto MEF 25 luglio 2023 in G.U. n. 181 del 4 agosto 2023 è entrata in vigore la modifica del Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011) in relazione all' Esempio n. 5 – Determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità.

Pertanto a partire dalla programmazione 2024/2026 gli enti potranno tornare a scegliere tra le seguenti tre modalità di calcolo della media tra incassato e accertato in c/competenza:

- a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
- b. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio

- rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- c. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio. Questo Ente applica il calcolo con la media tra i rapporti annui.

Con riferimento al FCDE da stanziare nel bilancio di previsione 2024/2026, gli enti potranno avvalersi della facoltà introdotta dall'art. 107-bis del D.L. n. 18/2020, come modificato dall'art. 30-bis, comma 1 del D.L. n. 41/2021, che stabilisce che a decorrere dal rendiconto 2020 e dal bilancio di previsione 2021, gli enti possono quantificare il FCDE dei titoli 1° e 3° delle entrate, accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione, calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Questo ente nel calcolo del FCDE non si avvale della facoltà di cui al paragrafo precedente. Il calcolo del FCDE è stato eseguito come media semplice dei rapporti annui;

Rientrano ai fini dell'accantonamento le seguenti poste:

- Imu accertamenti anni pregressi
- Tari
- Sanzioni al Codice della Strada
- Proventi degli impianti sportivi

Di seguito si riportano i calcoli e la composizione del FCDE anno 2024.

## COMUNE DI BUSSOLENO

### Dati per calcolo Fondo Crediti Dubbia Esigibilità in fase di Previsione

#### Capitolo 1050 Articolo 2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

#### ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI

Anno	Moltip.	Accertato	Incassi	Accertato*molt.	Incassi*molt.	Calc. progressivo
2022	1,00	116.320,53	77.915,36	116.320,53	77.915,36	0,6698
2021	1,00	81.167,89	67.076,34	81.167,89	67.076,34	0,8264
2020	1,00	41.632,15	20.618,41	41.632,15	20.618,41	0,4953
2019	1,00	211.380,24	68.892,16	211.380,24	68.892,16	0,3259
2018	1,00	192.874,04	101.013,77	192.874,04	101.013,77	0,5237
		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Percentuale 43,1776</b>

**Tipo calcolo: Media tra rapporti annui di incassi ed accertamenti nell'ultimo quinquennio**

## COMUNE DI BUSSOLENO

Dati per calcolo Fondo Crediti Dubbia Esigibilità in fase di Previsione  
Capitolo 1140 Articolo 3 TARES TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Anno	Moltipl.	Accertato	Incassi	Accertato*molt.	Incassi*molt.	Calc. progressivo
2022	1,00	832.851,00	707.919,60	832.851,00	707.919,60	0,8500
2021	1,00	814.959,78	711.737,78	814.959,78	711.737,78	0,8733
2020	1,00	778.681,00	653.458,93	778.681,00	653.458,93	0,8392
2019	1,00	776.913,85	657.783,02	776.913,85	657.783,02	0,8467
2018	1,00	797.739,66	682.038,83	797.739,66	682.038,83	0,8550
		0,00	0,00	0,00	0,00	Percentuale 14,7170

Tipo calcolo: Media tra rapporti annui di incassi ed accertamenti nell'ultimo quinquennio

## COMUNE DI BUSSOLENO

Dati per calcolo Fondo Crediti Dubbia Esigibilità in fase di Previsione  
Capitolo 3060 Articolo 1 SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA

Anno	Moltipl.	Accertato	Incassi	Accertato*molt.	Incassi*molt.	Calc. progressivo
2022	1,00	5.375,90	5.375,90	5.375,90	5.375,90	1,0000
2021	1,00	22.114,00	6.675,27	22.114,00	6.675,27	0,3019
2020	1,00	8.494,42	8.494,42	8.494,42	8.494,42	1,0000
2019	1,00	13.039,95	13.039,95	13.039,95	13.039,95	1,0000
2018	1,00	16.388,26	11.470,14	16.388,26	11.470,14	0,6999
		0,00	0,00	0,00	0,00	Percentuale 19,9649

Tipo calcolo: Media tra rapporti annui di incassi ed accertamenti nell'ultimo quinquennio

## COMUNE DI BUSSOLENO

Dati per calcolo Fondo Crediti Dubbia Esigibilità in fase di Previsione  
Capitolo 3180 Articolo 1 PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Anno	Moltipl.	Accertato	Incassi	Accertato*molt.	Incassi*molt.	Calc. progressivo
2022	1,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00	5.187,00	1,0000
2021	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Anno non considerato
2020	1,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	6.984,00	1,0000
2019	1,00	11.069,25	9.354,75	11.069,25	9.354,75	0,8451
2018	1,00	14.381,50	13.036,50	14.381,50	13.036,50	0,9065
		0,00	0,00	0,00	0,00	Percentuale 6,2103

Tipo calcolo: Media tra rapporti annui di incassi ed accertamenti nell'ultimo quinquennio

## COMUNE DI BUSSOLENO

### Situazione Fondo Crediti Dubbia Esigibilità esercizio 2024 in fase di previsione

Cap.	Art	Descrizione		Stanz. Assest.	Accertamenti	Reversali	Importo Fondo minimo*	Importo Fondo effettivo
1050	2	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ACCERTAMENTI ANNI PREGRESSI	PL2 PL1 CMP RES	85.000,00 85.000,00 85.000,00 173.071,19	0,00 0,00 2.010,19 167.561,94	   0,00 0,00	34.910,72 34.910,72 34.910,72	34.910,72 34.910,72 34.910,72
1140	3	TARES TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI	PL2 PL1 CMP RES	883.332,00 883.332,00 883.332,00 960.346,00	0,00 0,00 0,00 671.392,25	   0,00 0,00	131.046,72 131.046,72 131.046,72	131.046,72 131.046,72 131.046,72
TOTALE TITOLO 1			PL2 PL1 CMP RES	968.332,00 968.332,00 968.332,00 1.133.417,19	0,00 0,00 2.010,19 838.954,19	   0,00 0,00	165.957,44 165.957,44 165.957,44	165.957,44 165.957,44 165.957,44
Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa								
Cap.	Art	Descrizione		Stanz. Assest.	Accertamenti	Reversali	Importo Fondo minimo*	Importo Fondo effettivo
3060	1	SANZIONI PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA	PL2 PL1 CMP RES	4.500,00 4.500,00 4.500,00 12.871,43	0,00 0,00 0,00 12.871,43	   0,00 0,00	898,42 898,42 898,42	898,42 898,42 898,42
3180	1	PROVENTI DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	PL2 PL1 CMP RES	8.500,00 8.500,00 8.500,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	   0,00 0,00	527,88 527,88 527,88	527,88 527,88 527,88
TOTALE TITOLO 3			PL2 PL1 CMP RES	13.000,00 13.000,00 13.000,00 12.871,43	0,00 0,00 0,00 12.871,43	   0,00 0,00	1.426,30 1.426,30 1.426,30	1.426,30 1.426,30 1.426,30
Entrate extratributarie								
				Stanz. Assest.	Accertamenti	Reversali	Importo Fondo minimo*	Importo Fondo effettivo
TOTALE			PL2 PL1 CMP RES	981.332,00 981.332,00 981.332,00 1.146.288,62	0,00 0,00 2.010,19 851.825,62	   0,00 0,00	167.383,74 167.383,74 167.383,74	167.383,74 167.383,74 167.383,74

\* L'importo minimo è pari al 100% del fondo calcolato

## FONDO DI RISERVA

Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Il fondo è utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità, nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

La metà della quota minima prevista dai commi 1 e 2-ter è riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, il limite minimo previsto dal comma 1 è stabilito nella misura dello 0,45 per cento del totale delle spese correnti inizialmente previste in bilancio.

N.D.	Descrizione	Rif. al bilancio	1° anno	%	2° anno	%	3° anno	%
A	Spese correnti iscritte nel bilancio di previsione iniziale	Titolo I	4.539.165,00		4.510.055,00		4.504.260,00	
B	Quota minima	=====	13.617,49	0,3	13.530,16	0,3	13.512,78	0,30
	<b>Caso entrate vincolate/ant. tesoreria</b>		20.408,24	0.45	20.292,24	0,45	20.269,17	0,45
C	Quota massima	=====	90.783,30	2,00	90.201,10	2,00	90.085,20	2,00
D	<b>Fondo di riserva</b>	<b>Cap. 1100</b>	<b>24.888,00</b>	<b>0,548 circa</b>	<b>24.888,00</b>	<b>0.54 circa</b>	<b>24.888,00</b>	<b>0.54 circa</b>
E	di cui: Quota vincolata	Cap.1100	12.444,00		12.444,00		12.444,00	
F	Quota non vincolata	Cap.1100	12.444,00		12.444,00		12.444,00	

### **FONDO DI RISERVA DI CASSA**

Con la nuova contabilità armonizzata, a seguito della reintroduzione della previsione di cassa, è stato previsto l'obbligo di stanziare nel primo esercizio del bilancio di previsione finanziario un fondo di riserva di cassa, non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali, utilizzato con deliberazioni dell'organo esecutivo (art. 166 comma 2quater TUEL).

N.D.	Descrizione	Rif. al bilancio	1° anno	%
A	Spese finali (previsione di cassa)	Titolo I-II-III	15.202.947,69	
B	Quota minima 0,20%	=====	30.405,89	
C	<b>Fondo di riserva di cassa</b>	<b>Cap.1120</b>	<b>30.500,00</b>	<b>0.20</b>
D	di cui: Parte corrente	Cap. 1120	30.500,00	
E	Parte capitale	Cap.	---	

### **FONDO RISCHI PER LITI E CONTENZIOSO**

Ai sensi del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011 s.m.i. - punto 5.2 lettera h) - in presenza di contenzioso con significativa probabilità di soccombenza è necessario che l'Ente costituisca un apposito "Fondo Rischi". Le somme stanziare a tale Fondo non utilizzate, costituiscono a fine esercizio economie che confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione (risparmio forzoso). Tale fondo non è stato costituito in quanto non vi sono allo stato attuale cause in corso con significativa probabilità di soccombenza.

## **FONDO A COPERTURA PERDITE DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI A PARTECIPAZIONE PUBBLICA**

Ai sensi della Legge 27/12/2013 n. 147 – Legge di Stabilità 2014, art. 1, commi 550 e seguenti, e successive modifiche e integrazioni disposte dal D.Lgs. 175/2016, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, nel caso in cui le aziende speciali e le istituzioni partecipate dalle pubbliche amministrazioni, presentino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione. Nell'esercizio precedente le società partecipate e gli enti vigilati del Comune di Bussoleno non presentavano situazione di perdita di esercizio alla chiusura dei bilanci o rendiconti e per il triennio precedente. Qualora, alla chiusura dei bilanci di aziende speciali e istituzioni a partecipazione pubblica, si rilevassero perdite si procederà con opportuna variazione di bilancio a costituire apposito fondo nelle percentuali previste dalla vigente normativa.

### **FONDO CREDITI COMMERCIALI**

L'articolo 1, commi 859 e seguenti della legge n. 145 del 2018 ha introdotto nel panorama normativo italiano un nuovo accantonamento di bilancio obbligatorio ancorato alla capacità di pagamento dei debiti commerciali propri degli enti locali denominato "accantonamento al fondo garanzia debiti commerciali".

Con l'articolo 1, comma 862, si definisce lo stanziamento, nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento, denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.;”



Lo stesso articolo 1, comma 862 sancisce inoltre che sono oggetto di accantonamento "gli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione".

L'art. 9, comma 2 del recente D.L. n. 152/2021 prevede l'obbligo di stanziare in bilancio il FGDC, con delibera di Giunta da adottare entro il 28 febbraio dell'esercizio, ricorrendone i presupposti riferiti all'esercizio precedente, anche nel corso della gestione provvisoria o dell'esercizio provvisorio.

La codifica del capitolo è stata adeguata alla normativa prevista dall'allegato 6.1 D.lgs. 118/2011.

Nel bilancio di previsione 2024/2026 il fondo non viene stanziato sulla base delle risultanze della piattaforma AREA RGS (ex - PCC), stock del debito 2022.

**Previsione per anno 2023**ComunicazioneChiusa

Aggiornato al 01/10/2023

**Calcolato da PCC**SintesiVista estesa

Importo scaduto e non pagato	Note di credito	Totale importo scaduto e non pagato
<b>31.292,20 €</b>	<b>-50.240,01 €</b>	<b>-18.947,81 €</b>
Tempo medio ponderato di pagamento	Tempo medio ponderato di ritardo	Importo documenti ricevuti nell'esercizio
<b>34 gg.</b>	<b>-5 gg.</b>	<b>3,17 mln €</b>

[Vedi importi per U.O.](#)SCARICA DETTAGLIO

### **FONDO DI FINE MANDATO**

L'indennità di fine mandato è prevista e disciplinata dall'art. 82 del TUEL e dall'art. 10 del DM 119/2000. Quest'ultimo ne ha fissato la misura in un'indennità mensile, spettante per ogni dodici mesi di mandato, proporzionalmente ridotta per periodi inferiori dell'anno. La legge 27/12/2006, n. 296, all'art. 1, comma 719 ha poi precisato che l'indennità spetta solo nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto una durata superiore a trenta mesi. Per durate inferiori, pertanto, essa non è dovuta. Il principio contabile 4/2 allegato al d.lgs. 118/2011 la inserisce tra le spese potenziali dell'ente per le quali "(...) si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato 'fondo spese per indennità di fine mandato'. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio,

l'economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile". Ogni anno, pertanto l'ente, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, deve accantonare un importo pari ad un'indennità mensile del sindaco, all'interno della missione 20, programma 3 'Altri fondi', titolo 1. Tale somma, non essendo impegnabile in corso d'anno, in sede di rendiconto di esercizio, confluisce nel risultato di amministrazione, parte accantonata.

Nel bilancio 2024/2026 tale quota è iscritta in apposita posta di bilancio al capitolo 1000 per euro 4.500,00.

### **FONDO RINNOVI CONTRATTUALI**

In applicazione dei rinnovi contrattuali (art. 1, commi 610- 611) gli oneri posti a carico delle amministrazioni stesse come previsto dall'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001.

Nel bilancio di previsione 2024/2026 viene, previsto una posta a titolo di Fondo dei rinnovi contrattuali futuri, che in sede di rendicontazione andrà nuovamente ad alimentare la quota accantonata e non utilizzata dell'avanzo di amministrazione.

Il capitolo di iscrizione a Bilancio è il n. 1118.

### **IL PAREGGIO DI BILANCIO**

Il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2024-2026 chiude con i seguenti totali a pareggio:

➤ Esercizio 2023	€ 26.753.314,00
➤ Esercizio 2024	€ 23.891.080,00
➤ Esercizio 2025	€ 22.212.040,00

### **GLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

I principali equilibri di bilancio relativi agli esercizi 2024-2026, da rispettare in sede di programmazione e di gestione, sono i seguenti:

- pareggio complessivo di bilancio, secondo il quale il bilancio di previsione deve essere deliberato in pareggio finanziario, ovvero la previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese, già illustrato in precedente tabella;
- equilibrio di parte corrente;
- equilibrio di parte capitale.

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024 - EQUILIBRI DI BILANCIO**

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2024	Competenza anno 2025	Competenza anno 2026
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		1.231.284,19			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		0,00	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)		4.693.340,00	4.655.440,00	4.655.440,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1 - Spese correnti	(-)		4.539.165,00	4.510.055,00	4.504.260,00
di cui: - Fondo Pluriennale Vincolato			0,00	0,00	0,00
- Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità			167.383,74	167.383,74	167.383,74
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		164.175,00	145.385,00	151.180,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			10.000,00	0,00	0,00
di cui Fondo anticipazioni di liquidità			0,00	0,00	0,00
<b>Somma finale (G = A-AA+B+C-D-E-F)</b>			<b>-10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI</b>					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per il rimborso dei prestiti (2)	(+)		0,00		
di cui per estinzione anticipata di prestiti			0,00		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		10.000,00	0,00	0,00
di cui per estinzione anticipata di prestiti			10.000,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (3)</b>		<b>O = G+H+I+L+M</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024 - EQUILIBRI DI BILANCIO**

Equilibrio Economico-Finanziario			Competenza anno 2024	Competenza anno 2025	Competenza anno 2026
P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento (2)	(+)		0,00		
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00 - 5.00 - 6.00	(+)		4.514.774,00	1.690.440,00	11.400,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		10.000,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		4.504.774,00	1.690.440,00	11.400,00
di cui Fondo Pluriennale Vincolato di spesa			0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale	(+)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>		<b>Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
<b>EQUILIBRIO FINALE</b>		<b>W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024 - EQUILIBRI DI BILANCIO**

Equilibrio Economico-Finanziario		Competenza anno 2024	Competenza anno 2025	Competenza anno 2026
<b>Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali (4):</b>				
Equilibrio di parte corrente (O)		0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)	0,00		
<b>Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

- C) Si tratta delle entrate in conto capitale relative ai soli contributi agli investimenti destinati al rimborso prestiti corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.4.02.06.00.000.  
E) Si tratta delle spese del titolo 2 per trasferimenti in conto capitale corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.2.04.00.00.000.  
S1) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.02.00.00.000.  
S2) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle riscossioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.03.00.00.000.  
T) Si tratta delle entrate del titolo 5 limitatamente alle altre entrate per riduzione di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica E.5.04.00.00.000.  
X1) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di breve termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.02.00.00.000.  
X2) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle concessioni crediti di medio-lungo termine corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.03.00.00.000.  
Y) Si tratta delle spese del titolo 3 limitatamente alle altre spese per acquisizioni di attività finanziarie corrispondenti alla voce del piano dei conti finanziario con codifica U.3.04.00.00.000.
- (2) In sede di approvazione del bilancio di previsione è consentito l'utilizzo della sola quota vincolata del risultato di amministrazione presunto. Nel corso dell'esercizio è consentito l'utilizzo anche della quota accantonata se il bilancio è deliberato a seguito dell'approvazione del prospetto concernente il risultato di amministrazione presunto dell'anno precedente aggiornato sulla base di un pre-consuntivo dell'esercizio precedente. E' consentito l'utilizzo anche della quota destinata agli investimenti e della quota libera del risultato di amministrazione dell'anno precedente se il bilancio (o la variazione di bilancio) è deliberato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
- (3) La somma algebrica finale non può essere inferiore a zero per il rispetto della disposizione di cui all'articolo 162 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
- (4) Con riferimento a ciascun esercizio, il saldo positivo dell'equilibrio di parte corrente in termini di competenza finanziaria può costituire copertura agli investimenti imputati agli esercizi successivi per un importo non superiore al minore valore tra la media dei saldi di parte corrente in termini di competenza e la media dei saldi di parte corrente in termini di cassa registrati negli ultimi tre esercizi rendicontati, se sempre positivi, determinati al netto dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, del fondo di cassa, e delle entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni, o pagamenti.

Alla lettera I) dello schema illustrativo degli equilibri di bilancio sono iscritti euro 10.000 pari al 10% del ricavo di una alienazione patrimoniale che rappresenta una entrata vincolata alla estinzione anticipata dei mutui, stante lo specifico vincolo previsto dall'art. 56-bis, comma 11, del D.L. n. 69/2013 (si veda al riguarda Corte dei Conti, Sez. Marche, n. 32/2018).

Si tratta di un entrata di parte capitale destinata a spese correnti in base a specifica destinazione di legge per estinzione anticipata, infatti l'entrata complessiva derivanti dall'alienazione area urbana disponibile pari ed € 100.000,00 viene destinate per € 90.000 al completamento dei lavori afferenti la scuola secondaria "E. Fermi" ed € 10.000 al rimborso anticipato dei mutui, infatti nel caso di alienazioni di beni disponibili per i quali ai sensi della Legge 98/2013 smi dalla Legge 125/2015 è prevista la destinazione della quota del 10% da destinarsi all'estinzione anticipata del debito dell'ente.

### ENTRATE E SPESE DI CARATTERE NON RIPETITIVO

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi.

Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

- a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
- b) condoni;
- c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;

- d) entrate per eventi calamitosi;
- e) alienazione di immobilizzazioni;
- f) accensioni di prestiti;
- g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

- a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
- b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
- c) eventi calamitosi,
- d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
- e) investimenti diretti,
- f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti. In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato. Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento.

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti.

Di seguito si riporta l'importo che supera la media dei cinque anni precedenti, almetto di FCDE.

<b>Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Entrate da titoli abitativi edilizi	0	0	0
Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni	0	0	0
Recupero evasione tributaria	0	0	0
Canoni per concessioni pluriennali	0	0	0
Sanzioni CDS	0	0	0
Entrate per eventi calamitosi	0	0	0

<b>Spese del titolo I non ricorrenti</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Consultazioni elettorali	0	0	0
Spese per eventi calamitosi	0	0	0
Sentenze esecutive e atti equiparati	0	0	0
Riapiano disavanzi organismi partecipati	0	0	0
Penale estinzione anticipata prestiti	0	0	0

A decorrere dal 1° gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche.

Sono opere d'urbanizzazione primaria (art. 4, legge 29 settembre 1964, n. 847):

- le strade a servizio degli insediamenti, compresi gli allacciamenti alla viabilità principale dei lotti edificabili;
- gli spazi necessari per la sosta e il parcheggio degli autoveicoli, in relazione alle caratteristiche degli insediamenti;
- i condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque luride (nere) ed i relativi allacciamenti alla rete principale urbana, compresi gli impianti di depurazione;
- la rete idrica, costituita dalle condotte per l'erogazione dell'acqua potabile e relative opere per la captazione, il sollevamento ed accessorio, nonché dai necessari condotti d'allacciamento alla rete principale urbana;
- la rete per l'erogazione e la distribuzione dell'energia elettrica per usi domestici e industriali comprese le cabine secondarie;
- la rete del gas combustibile per uso domestico ed i relativi condotti d'allacciamento;
- la rete telefonica, comprese le centraline telefoniche a servizio degli edifici;
- la pubblica illuminazione comprendente le reti e gli impianti per l'illuminazione delle aree e delle strade pubbliche e d'uso pubblico;
- gli spazi di verde attrezzato, le aree a servizio dei singoli edifici mantenute a verde con alberature ed eventuali attrezzature.

Alle opere d'urbanizzazione primaria sono equiparati:

- gli impianti cimiteriali, cioè gli ampliamenti e le costruzioni dei cimiteri, compresi le vie d'accesso, le zone di parcheggio, gli spazi e i viali destinati al traffico interno e le costruzioni accessorie (art. 26-bis, D.L. n. 415/1989 convertito dalla legge n. 38/1990);
- i parcheggi realizzati nel sottosuolo o nei locali siti al piano terreno dei fabbricati esistenti (art. 11, legge n. 122/1989).

Sono opere d'urbanizzazione secondaria (art. 44, legge n. 865/1971 e successive modifiche):

- gli asili nido;
- le scuole materne;
- le scuole dell'obbligo;
- i mercati di quartiere;
- le delegazioni comunali;
- le chiese ed altri edifici religiosi;
- gli impianti sportivi di quartiere;
- i centri sociali e le attrezzature culturali e sanitarie;
- le aree verdi di quartiere.

Nel bilancio di previsione 2024/2026 esercizio 2024 vengono destinati euro 8.500 derivanti da proventi di sanzioni edilizie alla manutenzione delle strade. Capitolo di riferimento in entrata n. 4240/1 ed in uscita n. 940.

**2. ELENCO ANALITICO DELLE QUOTE VINCOLATE E ACCANTONATE DEL  
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO AL 31 DICEMBRE DELL'ESERCIZIO  
PRECEDENTE, DISTINGUENDO I VINCOLI DERIVANTI DALLA LEGGE E DAI PRINCIPI  
CONTABILI, DAI TRASFERIMENTI, DA MUTUI E ALTRI FINANZIAMENTI, VINCOLI  
FORMALMENTE ATTRIBUITI DALL'ENTE.**

Il risultato di amministrazione presunto è il seguente:

**COMUNE DI BUSSOLENO**

**Allegato a) Risultato presunto di amministrazione**

**BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2024**

**TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO  
(ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2024 DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO DI PREVISIONE)**

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2023		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2023	1.400.939,84
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2023	291.677,81
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2023	17.318.018,67
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2023	15.429.945,66
(-)	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	223,44
(+)	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2023	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2023	771,08
(*)	<b>Risultato di amministrazione dell'esercizio 2023 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'anno 2024</b>	<b>3.581.238,30</b>
(+)	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
(-)	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
(-)	Riduzione dei residui attivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
(+)	Incremento dei residui attivi presunto per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
(+)	Riduzione dei residui passivi presunta per il restante periodo dell'esercizio 2023	0,00
(-)	Fondo pluriennale vincolato dell'esercizio 2023 (1)	0,00
(*)	<b>A) Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2023</b>	<b>3.581.238,30</b>
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2023		
<b>Parte accantonata (3)</b>		
	- Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31.12.2023 (4)	714.412,34
	- Fondo anticipazioni illiquidità (5)	0,00
	- Fondo perdite società partecipate (5)	0,00
	- Fondo contenzioso (5)	0,00
	- Altri accantonamenti (5)	78.566,00
	<b>B) Totale parte accantonata</b>	<b>792.978,34</b>
<b>Parte vincolata</b>		
	- Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	50.388,67
	- Vincoli derivanti da trasferimenti	34.141,80
	- Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	23.636,79
	- Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
	- Altri vincoli	4.878,21
	<b>C) Totale parte vincolata</b>	<b>113.045,47</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>		
	<b>D) Totale destinata agli investimenti</b>	<b>0,00</b>
	<b>E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>2.675.214,49</b>
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare		
3) Utilizzo quote del risultato di amministrazione presunto al 31.12.2023 previsto nel bilancio:		
Utilizzo quota accantonata	(da consuntivo anno precedente o previa verifica di preconsuntivo - salvo l'utilizzo del FAL)	0,00
Utilizzo quota vincolata		0,00
Utilizzo quota destinata agli investimenti	(previa approvazione del rendiconto)	0,00
Utilizzo quota disponibile	(previa approvazione del rendiconto)	0,00
	<b>Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto</b>	<b>0,00</b>

Si elenca la specifica di suddivisione dell'avanzo di amministrazione presunto per l'anno 2024:

Quote accantonate:

- Si calcola il Fondo Crediti di dubbia esigibilità € 714.412,34 – tenuto conto dell'importo del FCDE a rendiconto 2022 e maggiorato dell'importo assestato a Bilancio 2023/2025.
- Si calcola negli altri accantonamenti:
  - il trattamento di fine mandato del Sindaco assestato bilancio 2023/25 euro 2.750,00.



- Fondo per rinnovo contrattuale euro 49.816,00 a rendiconto 2022 + quota assestata a bilancio 2023/2025 euro 1.000,00 per complessivi euro 50.816,00.
- Fondo passività potenziali a rendiconto 2022 euro 25.000,00.

Le somme vincolate a rendiconto 2022 e applicate nel corso dell'esercizio 2023 vengono stornate dal calcolo.

#### Quote vincolate

##### Vincoli di Legge:

- Tassi rifiuti omessa denuncia Tari euro 5.860,85
- Proventi sanzione edilizie euro 435,97.
- Oneri 2017/2019 euro 2.378,66.
- diritti di rogito segretario comunale € 1.297,26 derivanti da annualità precedenti e non applicate.
- Sanzioni ambientali derivanti dall'annualità 2020 e non applicata nel corso dell'annualità 2021. Per Euro 18.034,31.
- Cancellazione Residuo Covid euro 22.218,38
- Cura Italia residuo euro 163,24.

Le somme vincolate a rendiconto 2022 e applicate nel corso dell'esercizio 2023 vengono stornate dal calcolo.

##### Vincoli derivanti da Trasferimenti:

- Contributo da Ministero infrastrutture co-finanziamento progettazione Polo Logistico e Palestra – € 13.504,44
- Contributo assistenza scolastica disabili – € 585,60.
- Potenziamento dei servizi sociali Euro 5.865,36.
- Servizi continuativi euro 10.197,48.
- Residuo cura Italia compensi per straordinario vigili euro 2,24.
- Bealera a rendicontazione 506,80
- L. 160/2019 euro 3.479,88

Le somme vincolate a rendiconto 2022 e applicate nel corso dell'esercizio 2023 vengono stornate dal calcolo.

Vincoli da contrazione mutui euro 23.636,79.

##### Altri vincoli:

- Ordinanza n. 534 a seguito dell'evento franoso si vincolano € 4.878,21 in parte capitale.

Le somme vincolate a rendiconto 2022 e applicate nel corso dell'esercizio 2023 vengono stornate dal calcolo.

##### Allegato A/3 – Quote destinate

- Non sussiste la fattispecie.

**3. ELENCO ANALITICO DEGLI UTILIZZI DELLE QUOTE VINCOLATE E  
ACCANTONATE DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO**

Il principio contabile applicato della programmazione, allegato 4/1 al Dlgs. 118/2011, prevede che l'allegato a/1, che elenca le risorse presunte accantonate nel risultato di amministrazione presunto, deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote accantonate del risultato di amministrazione presunto. Analogamente l'allegato a/2, che elenca le risorse vincolate presunte rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote vincolate del risultato di amministrazione presunto. Infine, l'allegato a/3, che elenca le risorse presunte destinate agli investimenti rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto, deve essere redatto obbligatoriamente nel caso in cui il bilancio di previsione preveda l'utilizzo delle quote destinate del risultato di amministrazione.

Non è stato previsto per il bilancio 2024-2026 l'utilizzo di avanzo di amministrazione, per cui l'ente non è tenuto alla compilazione di predetti allegati.

**4. PROSPETTO DELLE SPESE PREVISTE PER L'UTILIZZO DI CONTRIBUTI E  
TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI  
– PER CIASCUN ANNO CONSIDERATO A BILANCIO**

Vengono allegati al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali, gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

**5. PROSPETTO DELLE SPESE PREVISTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI  
DELEGATE PER CIASCUN DEGLI ANNI CONSIDERATI NEL BILANCIO DI  
PREVISIONE**

Vengono allegati al bilancio i prospetti relativi all'utilizzo dei contributi e dei trasferimenti delle funzioni delegate dalla Regione, gli stessi evidenziano tutti i valori pari a zero.

**6. ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO  
FINANZIATI CON IL RICORSO AL DEBITO E CON LE RISORSE DISPONIBILI**

Per il dettaglio della programmazione degli investimenti affrontati con altre risorse disponibili e altri finanziamenti si rinvia all'apposita sezione del DUP e alla Delibera a cura del commissario Prefettizio, antecedenti all'approvazione del Bilancio di previsione 2023/2025.

**7. CAUSE CHE NON HANNO RESO POSSIBILE PORRE IN ESSERE LA  
PROGRAMMAZIONE NECESSARIA PER LA DEFINIZIONE DEI CRONO  
PROGRAMMI DI INVESTIMENTI IN CORSO DI DEFINIZIONE I CUI  
STANZIAMENTI SONO COMPRESI NEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO**

Non sussiste la fattispecie.

**8. ELENCO DELLE GARANZIE PRINCIPALI O SUSSIDIARIE PRESTATE DALL'ENTE A  
FAVORE DI ENTI E DI ALTRI SOGGETTI AI SENSI DELLE LEGGI VIGENTI**

Il Comune di Bussoleno non ha rilasciato alcuna garanzia.

**9. ONERI E IMPEGNI FINANZIARI STIMATI E STANZIATI IN BILANCIO,  
DERIVANTI DA CONTRATTI RELATIVI A STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI O  
DA CONTRATTI DI FINANZIAMENTO CHE INCLUDONO UNA COMPONENTE  
DERIVATA**

L'Ente non ha stipulato contratti relativi a strumenti finanziari derivati o comunque contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

**10. ELENCO PROPRI ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI**

Si dà atto che il Comune di Bussoleno non ha in essere Enti e organismi strumentali.

**11. ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE CON INDICAZIONE DELLA  
QUOTA PERCENTUALE**

Si dà atto che con :

- Delibera a cura del commissario Prefettizio n. 03 del 15.12.2022, deliberata con i poteri del Consiglio comunale, si è provveduto all'approvazione della ricognizione periodica delle partecipate pubbliche ex art. 20 D.LGS. 19.08.2016 N. 175, come modificato dal D.LGS. 16.06.2017 N. 100.

Partecipazione diretta

1. Società ACSEL S.P.A. con una quota del 4,64%;
2. Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.R.L. con una quota del 0,00085%;
3. Smat - Società Metropolitana Acque Torino – SMAT Spa 0,00013 %

- La società Aysel SPA è una società "in house" , affidataria diretta di servizi di interesse generali nei confronti della quale il Comune esercita il c.d. controllo analogo congiunto, pur non avendo il controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;
- Il " Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.R.L.", è una società a partecipazione pubblico privato non controllata dal Comune, che elabora e attua strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto dall'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013;
- Smat - Società Metropolitana Acque Torino – SMAT Spa : opera nel campo del servizio idrico integrato dove opera attraverso la progettazione, la realizzazione e la gestione di:

- fonti diversificate di approvvigionamento idrico
- impianti di potabilizzazione tecnologicamente avanzati
- impianti di depurazione e riuso delle acque reflue urbane
- reti di raccolta, depurazione e riuso
- impianti di cogenerazione e recuperi energetici

Si da atto che con:

- G.C. n. 33 del 11.09.2023 si è provveduto all'individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo di amministrazione pubblica (GAP) e il perimetro di consolidamento ai fini del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2021.
- C.C. n. 26 del 28.09.2023 si è approvato il Bilancio Consolidato 2021 ai sensi dell'art. 11-bis, D.Lgs. n. 118/2011.

Quote di partecipazione possedute dall'Ente:

- **Aysel S.p.a.**

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
Aysel Spa	4,64 %	Raccolta rifiuti urbani e attività di nettezza urbana

Aysel Spa è una società partecipata direttamente dal Comune con una quota del 4,64%. La società svolge attività di raccolta di rifiuti urbani e di nettezza urbana.

- **Società Metropolitana Acque Torino – SMAT S.p.a.**

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
Società Metropolitana Acque Torino – SMAT Spa	0,00013 %	Gestione del servizio idrico integrato

Il Comune detiene una quota di partecipazione diretta pari allo 0,00013 % in Società Metropolitana Acque Torino – SMAT Spa. La Società svolge attività di gestione del servizio idrico integrato.

- **Gruppo di Azione Locale Escartones e Valli Valdesi S.r.l.**

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
Gruppo di Azione Locale Escartones e Valli Valdesi S.r.l.	0,85 %	Promozione dello sviluppo sociale ed economico per il territorio

Gruppo di Azione Locale Escartones e Valli Valdesi S.r.l. è un ente partecipato direttamente dal Comune con una quota dello 0,85 %. Esso si occupa di promuovere lo sviluppo sociale ed economico per il territorio.

Società di partecipazione indiretta detenuta da Smat:

**Risorse Idriche S.p.a.**

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
Risorse Idriche Spa	0,0001191 %	Engineering relativo al Servizio Idrico Integrato

Il Comune detiene una quota di partecipazione indiretta tramite SMAT Spa pari allo 0,00012 % in Risorse Idriche Spa. La Società si occupa di engineering relativo al Servizio Idrico Integrato.

- **A.T.O. 3 Torinese**

ENTE	% quota di partecipazione	Attività
A.T.O. 3 Torinese	0,31 %	L'ente gestisce il servizio idrico integrato.

A.T.O. 3 Torinese è un ente strumentale partecipato direttamente dal Comune con una quota dello 0,31%. L'ente si occupa del servizio idrico integrato.

- **Aida Ambiente S.r.l.**

ENTE	% quota di partecipazione	Attività

Aida Ambiente Srl	0,0000663 %	Gestione di segmenti del ciclo idrico integrato
-------------------	-------------	---

Il Comune detiene una quota di partecipazione indiretta tramite SMAT Spa pari allo 0,000007 % in Aida Ambiente Srl. La Società svolge attività di gestione di segmenti del ciclo idrico integrato.

Il comune di Bussoleno fa parte del Con.I.S.A. Valle di Susa - Val Sangone al quale è affidata la gestione in forma associata dei servizi socio-assistenziali.

<p><b>12.ALTRE INFORMAZIONI RIGUARDANTI LE PREVISIONI RICHIESTE PER LEGGE O NECESSARIE ALL'INTERPRETAZIONE DEL BILANCIO.</b></p>
--

Elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del Rendiconto della gestione, del bilancio consolidato delle Unioni di Comuni di cui il comune fa parte e dei soggetti considerati nel gruppo "amministrazione pubblica" di cui al principio applicato del bilancio consolidato allegato al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

SMAT SpA (Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.)

Sede in corso XI Febbraio n. 14, 10152 Torino

Tel. +39 011 4645.111 – Fax +39 011 4365.575

P. Iva e C. Fiscale 07937540016

email: info@smatorino.it

PEC: info@smatorino.postecert.it

Bilanci e informazioni: <https://smatorino.it/societa-trasparente>

Per AIDA AMBIENTE e RISORSE IDRICHE SPA i dati sono reperibile sul sito di SMAT SpA.

G.A.L. Escartons e Valli Valdesi s.r.l.

via Fuhrmann 23 – 10062 Luserna San Giovanni (To)

Telefono 0121/933708

E-mail: segreteria@evv.it

PEC: evv@pec.it

Bilanci e informazioni: <https://www.evv.it/amministrazione-trasparente/bilancio-preventivo-e-consuntivo/>

ACSEL SpA

Via delle Chiuse, 21 10057 Sant'Ambrogio di Torino (TO) Tel. +39 011 9342978

email: segreteria@acselspa.it

PEC: acselspa@legpec.it

P. Iva e C. Fiscale: 08876820013 Fax +39 011 9399213

email: segreteria@acselspa.it

PEC: acselspa@legpec.it

Bilanci e informazioni: <https://www.acselspa.it/amministrazione-trasparente/>

A. T. O. 3 (società indiretta Smat)

Sede Via Lagrange, 35- 10123 Torino

tel. 011.5763311 – fax. 011.5763330 C.F. 08581830018

email ambito@ato3torinese.it

pec ato3torinese@legalmailPA.it

Bilanci e informazioni: <http://www.ato3torinese.it/amministrazione-trasparente/>

C.A.D.O.S. CONSORZIO AMBIENTE DORA SANGONE

Sede legale Corso Francia 98 10098 Rivoli Tel. 011 9507045 – fax 011 9539882

e mail: segreteria@cados.it

PEC: segreteria.cados@ipsnet.legalmail.it

Sito: [www.cados.it](http://www.cados.it)

P. Iva 05616350012 – C.F. 86000970011

Bilancio Consuntivo visionabile dal sito web all'indirizzo:  
<http://www.cados.it/amministrazionetrasparente/bilanci>

SOCIO ASSISTENZIALE "VALLE DI SUSA" Con.I.S.A. Valle di Susa

Piazza S. Francesco 4 10059 Susa (TO) tel 0122 648501 – fax 0122 629335

e mail: conisa.segreteria@conisa.it

sito web: [www.conisa.it](http://www.conisa.it)

C. F. 96020760011 – P. Iva 07262140010

Bilancio Consuntivo visionabile dal sito web all'indirizzo:  
[www.conisa.it/amministrazionetrasparente/bilanci](http://www.conisa.it/amministrazionetrasparente/bilanci)

Bussoleno, 02.11.2023

Il Responsabile dell'Area Finanziaria  
Dott.ssa Irene Bardo